

Publicato il 27/09/2024

**N. 16808/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2024,
integrato da motivi aggiunti, proposto da

3 Zinnen Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Salvatore Alberto Romano e Meinhard Durnwalder,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

prof. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI
Aprile, 11;

contro

Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S.I.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;

Tames S.A.P.A. di A. Citriniti e P. D'Amico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Monterosa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Griselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Monterosa 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Belmont Foppolo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Artesina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Calvetti e Walter Cerviatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Baradello 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Anastasio Pugliese e Roberta Ferrazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;

Sestrieres S.p.A. A S.U., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, pubblicato in data 21.12.2023, che approva la graduatoria e finanzia i potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e precisamente le posizioni da 1 - 40 per un ammontare complessivo pari a euro 147.987.525,76 e del suo allegato contenente la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento (all. 1);

- se ed in quanto necessario del verbale della Commissione di valutazione relativo alla seduta in cui si è discusso il progetto presentato dalla società 3 Zinnen Spa, non conosciuto dalla ricorrente;
- sempre se ed in quanto necessario di ogni altro verbale della Commissione di valutazione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle domande (art. 13, co. 4 e 5) (all. 2);

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI
AGGIUNTI PRESENTATI DA 3 ZINNEN S.P.A.
IL 6/3/2024:

*previa misura cautelare, oltre che del decreto del 14.12.2023,
prot. n. 0033771/23 e degli altri atti impugnati con il ricorso
principale sub R.G. n. 1950/2024, anche dei seguenti atti,
già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso*

conosciuti:

- dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte di progetti per impianti di risalita a

fune e di innevamento artificiale, presentate in riferimento all'avviso pubblico sul fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge n. 197 del 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023, ivi compreso il verbale finale (cfr. all.ti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);

- della nota del 05.12.2023 a firma del Presidente della Commissione con la quale il medesimo riassume i lavori svolti e riporta la graduatoria di merito approvata dalla Commissione (cfr. all. 15);

- dell'estratto della suddetta graduatoria di merito (cfr. all. 16);

- dello schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, non conosciuto e

non trasmesso dal Ministero del Turismo alla parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo, di S.I.T.A. S.p.A. e di Tames S.A.P.A. di A. Citriniti e P. D'Amico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2024 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e il successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14 dicembre 2023, di approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento di cui all'Avviso pubblico del 27 giugno 2023 prot. n. 12233/23,

gravato unitamente agli ulteriori atti della relativa procedura di erogazione dei contributi (avviso, verbali della Commissione, ecc.);

- l'impugnativa è sorretta da plurimi motivi di diritto, che *in parte qua* si appuntano sulla legittimità del complessivo operato amministrativo ovvero di talune fasi e/o “passaggi” dell'iter procedimentale, nonché, per altra parte, sulla valutazione espressa con riferimento al progetto della ricorrente (non ammesso al beneficio);

- in corso di causa la parte ha precisato che la richiesta di annullamento del provvedimento ministeriale (e dunque della graduatoria ad esso allegata) è da intendersi subordinata all'accoglimento delle censure che comporterebbero il suo utile inserimento nella predetta graduatoria (vedasi sia la dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente in occasione della camera di consiglio del 16 aprile 2024, sia le precisazioni contenute nella memoria illustrativa dep. in data 18 luglio 2024, dove a pag. 2 si legge che “*l'auspicato accoglimento di alcuni dei principali e assorbenti motivi di ricorso, quelli incentrati sul*

bassissimo punteggio illegittimamente attribuito ai progetti della ricorrente per il Criterio A di cui all'Avviso pubblico sul Fondo oggetto del gravame, consentirebbe l'annullamento parziale degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, non necessariamente tale da impingere sulla valutazione positiva dei progetti degli altri interessati dichiarati idonei e sovvenzionati?"), senza, pertanto, formulare alcuna rinuncia espressa agli ulteriori motivi di doglianza;

- ne consegue che, avuto riguardo all'integrale *petitum* e *causa petendi* della domanda caducatoria esperita, vanno individuati quali "controinteressati", giusta il disposto dell'art. 41, co. 2 cod. proc. amm., tutte le imprese incluse nella suindicata graduatoria, risultando soddisfatti i requisiti (formale e sostanziale) che, per costante giurisprudenza, consentono l'individuazione dei soggetti che rivestono tale veste processuale e dovendo la relativa valutazione effettuarsi *a priori* e non *secundum eventum litis*;

- il ricorso introduttivo e il successivo atto di motivi aggiunti sono stati proposti unicamente nei confronti

di due dei controinteressati, ovvero le Società S.I.T.A. S.P.A. e TAMES S.A.P.A. di A. CITRINITI E P. D'AMICO, i cui progetti sono stati inseriti nella graduatoria *de qua*;

- in corso di causa solo alcuni degli ulteriori soggetti ammessi al beneficio si sono costituiti in giudizio in qualità di controinteressati;

Considerato, pertanto, che, giusta il disposto dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm., è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese inserite nella graduatoria allegata all'impugnato decreto ministeriale;

Ritenuto che, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 49, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati va autorizzata la notificazione per pubblici proclami, da eseguirsi con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima

collaborazione – di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto, altresì, che esigenze di economia processuale rendono opportuno disporre già in questa sede incumbenti istruttori a carico dell'intimata amministrazione, al fine di pervenire ad una decisione di merito *cognita causa* in relazione ai motivi di ricorso diretti a censurare il punteggio assegnato per il criterio A "Copertura finanziaria del

programma di investimento”, e che, a tal fine, il Ministero del Turismo provvederà a depositare in giudizio, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a cura delle Segreteria della presente ordinanza, lo schema che riassume i “criteri di valutazione e premiali” redatto dal dott. Spiridione Dicorato e citato in alcuni dei verbali della Commissione (cfr. segnatamente verbali n. 2 del 5 ottobre 2023 e n. 3 del 13 ottobre 2023), unitamente ad ogni altro documento presente agli atti del medesimo Ministero e che risulti utile a tal fine (v. ad es. documentazione afferente ai lavori condotti dalla Segreteria Tecnica nominata con Decreto del Segretario Generale prot. n. 27241 del 23 ottobre 2023);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;
- dispone a carico del Ministero del Turismo l'incombente istruttorio ai sensi e nel termine di cui

in motivazione.

Rinvia per il prosieguo all'udienza pubblica del 27 febbraio 2025.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario,

Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO